



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3257**

Prot. n. 113/08/D327

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Approvazione dei criteri e delle modalità per la cessione in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature destinate a esigenze di protezione civile ai soggetti del sistema pubblico provinciale e ad altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, per finalità diverse da quelle di protezione civile - art. 4, comma 7 bis, legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19.

Il giorno **19 Dicembre 2008** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile), spetta al Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche (ora Servizio Prevenzione rischi) il ripristino provvisorio dei collegamenti stradali, di acquedotti, fognature, impianti pubblici di depurazione ed altre opere igienico-sanitarie, l'organizzazione dei servizi di prima assistenza delle popolazioni colpite da calamità; la fornitura dei beni di prima assistenza, la costruzione, l'installazione o l'adattamento di ricoveri temporanei, nonché l'organizzazione dei trasporti di emergenza, dei collegamenti radiotelefonici e telematici.

In base all'Allegato B del d.P.P. 31 ottobre 2006, n. 19-72/Leg. "Regolamento recante "Attribuzioni della Segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e articolo 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)" il Servizio Prevenzione Rischi provvede, tra l'altro, alla gestione dei magazzini di mezzi, di attrezzature e di materiali, per il pronto intervento dislocati sul territorio provinciale.

Compete, pertanto, al Servizio Prevenzione rischi provvedere alla costituzione e successiva gestione di scorte di materiali, attrezzature e quant'altro necessario per far fronte a pubbliche calamità e in generale a situazioni di pubblica utilità. Tali beni sono custoditi in 5 magazzini distribuiti sul territorio provinciale.

Ai sensi dell'articolo 4 (Iniziativa e manifestazioni), comma 7 bis, della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, come aggiunto dall'articolo 51 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, la Provincia può cedere in comodato gratuito, per iniziative e manifestazioni su temi che rivestono particolare rilevanza per il Trentino, nonché per iniziative che rivestono un interesse per le comunità locali, ai soggetti del sistema pubblico provinciale e ad altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, beni mobili e attrezzature destinate a esigenze di protezione civile, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, che può prevedere l'assunzione di oneri di manutenzione da parte del cessionario.

Tenuto conto che le attrezzature di cui sopra sono destinate prioritariamente alle esigenze di protezione civile, il comodato delle stesse a favore delle strutture operative di cui all'articolo 4 bis della legge provinciale n. 2 del 1992 per attività di protezione civile, è, pertanto, da considerarsi escluso dall'applicazione dei criteri oggetto di approvazione del presente provvedimento.

Si ricorda che ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 2 del 1992 costituiscono strutture operative dell'organizzazione provinciale di protezione civile:

- “a) il corpo permanente dei vigili del fuoco di cui all'articolo 14 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), come modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; il corpo forestale provinciale di cui all'articolo 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del

personale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, e le altre strutture organizzative della Provincia a cui sono attribuiti, in base alle disposizioni ordinamentali della provincia medesima, le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1, comma 1;

- b) le strutture competenti dell'azienda provinciale per i servizi sanitari;
- c) i corpi dei vigili del fuoco volontari, le unioni distrettuali e la federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e di Bolzano), le organizzazioni di polizia locale previste dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale);
- d) le strutture operative del servizio provinciale del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;
- e) le strutture operative della Croce rossa italiana operanti in ambito provinciale;
- f) le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 10'.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di stabilire i criteri e le modalità per la cessione in comodato delle attrezzature di protezione civile ai soggetti considerati nel citato articolo 4 (Iniziativa e manifestazioni), comma 7 bis, della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, per attività diverse da quelle di protezione civile di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 1992 in modo da permettere il contemperamento delle esigenze di servizio di protezione civile con la soddisfazione delle richieste delle organizzazioni interessate ad utilizzare i beni e le attrezzature in dotazione ai magazzini gestiti dal servizio competente in materia di prevenzione rischi.

Considerato che è necessario garantire:

- prioritariamente la presenza, nei magazzini della protezione civile, di un congruo numero di attrezzature per far fronte alle esigenze di protezione civile e permettere alla struttura competente in materia di prevenzione rischi di avere un quadro preventivo delle disponibilità dei beni e delle attrezzature;
- la disponibilità dei beni mobili e delle attrezzature per manifestazioni, incontri ed eventi, che storicamente vengono organizzati o tradizionalmente sostenuti in vario modo dalla Provincia autonoma di Trento, tenuto conto della loro rilevanza sociale, culturale ed economica per il territorio trentino;
- il sostegno di altre manifestazioni di natura sociale e culturale organizzate o sostenute dalla Provincia e di altri eventi organizzati da altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, visto il numero sempre crescente delle richieste che pervengono alla struttura competente in materia di prevenzione rischi e la conseguente esigenza di stabilire un ordine di priorità tra le richieste da soddisfare.

Si ritiene opportuno che la struttura competente alla gestione delle attrezzature in questione addotti periodicamente un programma di cessione in uso, che contempra in primo luogo il supporto logistico per le manifestazioni, per gli incontri e per gli eventi, che storicamente vengono organizzati o tradizionalmente sostenuti in vario modo dalla Provincia autonoma di Trento, nonché per quelle nuove iniziative, manifestazioni ed eventi, che saranno organizzati o sostenuti dalla stessa Provincia nel corso dell'anno di riferimento, e che preveda in secondo luogo la cessione in comodato delle stesse attrezzature per le altre manifestazioni di natura sociale e culturale organizzate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 7 bis, della legge provinciale n. 19 del 1987.

Inoltre al fine di rendere più trasparente il programma di messa in disponibilità dei beni e delle attrezzature per finalità diverse da quelle di protezione civile si ritiene utile la pubblicazione dello stesso programma sul sito web della Provincia autonoma di Trento.

Affinché la cessione in comodato non contrasti con la prioritaria soddisfazione delle esigenze di protezione civile, si stabilisce che le sopravvenute esigenze urgenti ed imprevedibili di cui all'articolo 1809, secondo comma, del codice civile, le quali danno luogo nei confronti del comodatario all'obbligo di restituzione immediata delle attrezzature cedute in comodato, siano insindacabilmente determinate dal dirigente della struttura competente in materia di prevenzione rischi.

Per garantire che tali attrezzature mantengano l'efficienza e la funzionalità necessaria a soddisfare l'esigenza di protezione civile appare opportuno anche disciplinare le modalità di utilizzo delle stesse da parte del comodatario, così da assicurare il buon uso e l'ottimale stato di conservazione delle stesse e prevedere, ai sensi del codice civile, l'obbligo di restituzione del bene in caso di inosservanza delle modalità d'uso stabilite e nel caso di sopravvenute esigenze urgenti e imprevedibili.

Considerato, inoltre, che la cessione in comodato consente un più frequente controllo sull'efficienza delle attrezzature stesse e conseguentemente permetta al personale addetto ai magazzini di acquisire maggior esperienza nella utilizzazione dei beni mobili e delle attrezzature, con particolare riferimento a quelle specialistiche, che sicuramente può rivelarsi utile quando, in caso di emergenza, la velocità e la precisione nell'allestire le attrezzature risulta fondamentale e indispensabile, si ritiene di disporre che il trasporto e l'installazione dei beni mobili e delle attrezzature a carattere specialistico, presso la sede del comodatario o presso il luogo di utilizzo siano curati dalla struttura competente in materia di prevenzione rischi.

Alla luce della nuova disciplina del comodato delle attrezzature di protezione civile contenuta nell'articolo 4 (Iniziativa e manifestazioni), comma 7 bis, della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, come aggiunto dall'articolo 51 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, si propone di revocare con il presente provvedimento la precedente propria deliberazione n. 13112 di data 20 novembre 1998, con la quale si era regolata la materia e al fine di consentire la massima divulgazione del presente provvedimento di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Tutto, ciò premesso

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile);
- visto l'articolo 4 (Iniziativa e manifestazioni), comma 7 bis, della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, come aggiunto dall'articolo 51 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento);
- visto l'Allegato B del d.P.P. 31 ottobre 2006, n. 19-72/Leg. "Regolamento recante "Attribuzioni della Segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi(art. 29, comma 4, e articolo 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)" in particolare per quanto riguarda il Servizio Prevenzione Rischi";
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi in forma di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 4, comma 7 bis, della legge provinciale n. 19 del 1987, i criteri per la cessione in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature in dotazione ai magazzini della struttura competente in materia di prevenzione rischi della Provincia autonoma di Trento, per finalità diverse dalla protezione civile, riportati in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il comodato dei beni mobili e delle attrezzature di cui al punto 1. a favore delle strutture operative indicate nell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 2 del 1992 per esigenze di protezione civile non è subordinato all'applicazione dei criteri di cui al punto 1;
- 3) di revocare la precedente propria deliberazione n. 13112 di data 20 novembre 1998;
- 4) di disporre che i criteri di cui al punto 1 trovano applicazione dalla programmazione del primo semestre del 2009;

- 5) di disporre la pubblicazione sul sito web della Provincia autonoma di Trento del programma per la cessione in comodato dei beni e delle attrezzature per finalità diverse da quelle di protezione civile;
- 6) di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la pubblicazione a titolo conoscitivo del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

GCS - SPE